

DETERMINA APPROVAZIONE SUBAPPALTO

N.8917 dell'08/01/2021

IL TITOLARE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

VISTA E RICHIAMATA la Determina del Direttore dell'Ufficio Monocratico dell'O.P. AGEA 8850 del 26/08/2020, con la quale è stata indetta la gara a procedura ristretta nell'ambito dei soggetti ammessi al sistema dinamico di acquisizione (ID 1722) per la categoria merceologica “derrate alimentari” per la fornitura di pasta di semola di grano duro in confezioni da 500 grammi che prevede una spesa complessiva massima, suddivisa in tre lotti geografici, pari ad € 7.115.380,00 (oltre IVA);

VISTA E RICHIAMATA la Determina del Direttore dell'Ufficio Monocratico dell'O.P. AGEA n. 8882 del 14/10/2020, con la quale è stato aggiudicato il lotto n. 1 (CIG 8411367F9E) della gara a procedura ristretta nell'ambito dei soggetti ammessi al sistema dinamico di acquisizione (ID 1722) per la categoria merceologica “derrate alimentari” per la fornitura di pasta di semola di grano duro in confezioni da 500 grammi alla Ditta PASTIFICIO DI MARTINO GAETANO & F.LLI S.p.A.– con sede in Gragnano (NA) Via Castellammare, 82 – P. IVA 01813160635;

VISTO E RICHIAMATO il contratto stipulato in data 07/01/2021, per il lotto n. 1, con la Ditta PASTIFICIO DI MARTINO GAETANO & F.LLI S.p.A. per un importo contrattuale pari ad euro 1.672.030,00 oltre IVA di Legge;

RILEVATO che in data 22/12/2020 Prot. Agea n. 0085583 perveniva richiesta da parte della Ditta PASTIFICIO DI MARTINO GAETANO & F.LLI S.p.A. di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di trasporto all'Impresa Sai Transport International S.r.l., con sede in Fiano Romano (RM) – Via dell'Astronomia snc. (C.F./P.IVA 01966761007), per le consegne nelle regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana, per un importo complessivo pari a euro 160.893,423 più 880,00 di oneri di sicurezza.

RILEVATO che l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 D.l. n. 32 del 18/04/2019, consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al quaranta per cento dell'importo del contratto, alle seguenti condizioni:

- 1) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- 2) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 3) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;



- 4) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 5) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- 6) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore;

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice e ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO che questa Agenzia revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Agenzia;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alle consegne della fornitura in contratto, anche in considerazione della eccezionale situazione di emergenza nazionale verificatasi a causa della pandemia legata al Covid-19, al fine di approntare un rapido intervento a favore delle fasce di popolazione più deboli, vista anche la natura di prima necessità del prodotto oggetto della fornitura.

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



2. DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'Impresa Sai Transport International S.r.l., con sede in Fiano Romano (RM) – Via dell'Astronomia snc. (C.F./P.IVA 01966761007), relativamente e alle condizioni indicate, nella richiesta pervenuta in data 22/12/2020 Prot. Agea n. 0085583 dalla Ditta PASTIFICIO DI MARTINO GAETANO & F.LLI S.p.A.– con sede in Gragnano (NA) Via Castellammare, 82 – P. IVA 01813160635 alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Ditta PASTIFICIO DI MARTINO GAETANO & F.LLI S.p.A. con sede in Gragnano (NA) e al Direttore dell'esecuzione del contratto dott.ssa Paola Giuliani per i successivi eventuali adempimenti di competenza;

4. DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
Francesco Martinelli